

**REGIONE PIEMONTE**  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA**  
**DIREZIONE 11 AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE**  
**MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI"**  
**CAMPAGNA 2009**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE**  
**DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI**  
**AI SENSI DELLE AZIONI:**

- 214.1 "APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA" (P)<sup>1</sup>  
214.2 "APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA" (P)<sup>1</sup>  
214.8/1 "CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO" (P)<sup>1</sup>  
214.9 "INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE" \* (P)<sup>1</sup>

**INDICE**

**I. DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE AZIONI DI CUI AL PRESENTE BANDO**

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
2. **DISPOSIZIONI GENERALI**
3. **COMPETENZE**
4. **DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE**
5. **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
6. **ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR**
7. **ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO (O RIDUZIONI DEL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI**
8. **CESSIONE PARZIALE O TOTALE DELL'AZIENDA NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DI UN IMPEGNO**
9. **DIMINUZIONI DI SUPERFICIE AMMISSIBILI**
10. **ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI**
11. **CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
12. **RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**
13. **FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE**

**II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI**

---

\* Per quest'azione le domande nel 2009 diventano di pagamento in quanto la campagna 2008 viene considerata valida come primo anno di impegno effettuato alle stesse condizioni e con il medesimo sostegno ai sensi dell'omonimo impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 e 214.2.

<sup>1</sup>: (P) rappresenta l'abbreviazione di "Prosecuzione domande" e contrassegna in modo univoco, in particolare nel sistema informativo, l'adesione all'azione prescelta in riferimento al presente bando.

## **I. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AZIONI DI CUI AL PRESENTE BANDO**

### **1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La corresponsione dei pagamenti agroambientali è vincolata alla verifica per l'intero periodo di impegno quinquennale:

- della correttezza delle dichiarazioni riguardanti le superfici, le colture e i capi dell'azienda;
- del rispetto della condizionalità e dei requisiti obbligatori sull'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (baseline);
- del rispetto degli impegni agroambientali assunti, secondo le indicazioni del PSR e delle disposizioni applicative inerenti l'azione cui volontariamente si è scelto di aderire.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- i regolamenti (CE) n. 1698/05 e s.m.i., n. 1974/06 e n. 1975/06, inerenti il sostegno allo sviluppo rurale e l'applicazione dei controlli e della condizionalità in tale ambito;
- le norme di condizionalità definite dal Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto Ministeriale del 24 novembre 2008, e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 106-10548 del 29/12/2008;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i requisiti obbligatori supplementari descritti al cap. 5.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013;
- il PSR 2007-2013, consultabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo: [www.regione.piemonte.it/agri/psr2007\\_13/documentazione/psr2007\\_13.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/psr2007_13.htm), e in particolare il capitolo riguardante la misura 214 (tra cui il par. 9: *Norme che regolano il periodo di attuazione*) e le azioni di cui trattasi;
- le disposizioni regionali relative alle azioni interessate (DGR n. 59-5652 del 02/04/2007, D.D. n. 93 del 19 aprile 2007, DGR n. 51-8661, n. 52-8662 e n. 54-8664 del 21/04/2008, DD n. 265 del 28 aprile 2008 e s.m.i, DGR n. 35-8770 del 12 maggio 2008);
- il Decreto n. 1205 del 20 marzo 2008 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, modificato dal Decreto n. 1564 del 22 gennaio 2009, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9406 del 1° agosto 2008, modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-9874 del 20.10.2008, con cui sono stati adottati i criteri generali per l'attuazione a livello regionale del DM n. 1205 del 20 marzo 2008, e la determinazione dirigenziale n. 1162 del 24 dicembre 2008 con cui sono stati definiti impegni (compresi quelli aggiuntivi facoltativi), inadempienze e conseguenti riduzioni ed esclusioni di premio per le azioni 214.1, 214.2 e 214.8;
- il manuale procedurale dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Il regime di pagamenti è soggetto, inoltre, alla verifica del rispetto delle condizioni espresse nei regolamenti (CE) n. 796/04 (e s.m.i.), n. 1290/05 (e s.m.i.) e n. 73/2009.

### **2. DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente bando riguarda:

- gli imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2007 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 59-5652 del 2 aprile 2007, relativo alle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) e 214.8/1 (conservazione di razze locali minacciate di abbandono). Per tali beneficiari, che già

nel 2008 devono aver presentato domanda di prosecuzione degli impegni, il 2009 rappresenta il 3° anno di impegno;

- gli imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2008 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 51-8661 del 21 aprile 2008, relativo all'azione 214.8/1 (conservazione di razze locali minacciate di abbandono). Per tali beneficiari il 2009 rappresenta il 2° anno di impegno;
- gli imprenditori agricoli che proseguono nell'ambito dell'azione 214.9 di nuova introduzione gli impegni relativi alla biodiversità nelle risaie assunti nel 2008, con l'adesione al bando approvato con DGR n. 52-8662 del 21 aprile 2008, sotto forma di impegni aggiuntivi delle azioni 214.1 o 214.2. Per tali beneficiari il 2009 rappresenta il 2° anno di impegno;
- gli imprenditori agricoli che nell'anno 2009 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni 214.1 o 214.2. Per tali beneficiari il 2009 rappresenta il 2° anno di impegno per gli interventi a favore della biodiversità nelle risaie, che proseguono nell'ambito dell'azione 214.9, o il 3° anno di impegno negli altri casi.

La prosecuzione degli impegni relativi all'azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata), come specificato nella sezione del presente bando che riguarda specificamente tale azione, può essere assicurata per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario, da chi già conduceva i terreni interessati o da un subentrante, anche mediante la trasformazione dell'impegno preesistente in un nuovo impegno relativo all'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) ai sensi dell'art. 27, par. 11 del regolamento (CE) 1974/2006.

Il beneficiario degli aiuti, in ogni anno del periodo di impegno successivo al primo per il quale la domanda di aiuto è stata ritenuta ammissibile, è tenuto a presentare una *domanda di pagamento* riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

### **3. COMPETENZE**

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande. La Direzione Regionale 11 – Agricoltura, in particolare, è incaricata di definire le disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al pagamento degli aiuti. L'Organismo Pagatore Regionale (ARPEA), in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina in modo particolareggiato le fasi del procedimento amministrativo.

In applicazione della legge regionale 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", le domande agroambientali sono istruite da Province e Comunità montane (Enti delegati). Sulla base di convenzioni stipulate con l'Organismo Pagatore Regionale (A.R.P.E.A.), gli Enti delegati svolgono alcune funzioni di autorizzazione dei pagamenti e/o di servizio tecnico, comprensive dei controlli. Nell'ultima pagina del presente documento è riportato l'elenco delle Province e Comunità montane delegate allo svolgimento di tali attività e, quindi, competenti a ricevere e a prendere in esame le domande agroambientali delle aziende ricadenti nei rispettivi territori.

A conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti, sugli esiti delle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e sul rispetto degli impegni agroambientali, gli Enti delegati predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spetta la corresponsione degli aiuti e li propongono all'A.R.P.E.A. per il pagamento.

L'A.R.P.E.A., svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione a carico dei fondi FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%.

#### **4. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE**

Le domande vengono compilate con riferimento ai dati del fascicolo aziendale ed indicano nel dettaglio l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06).

Il controllo della condizionalità riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o le unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

Le domande devono inoltre contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria, che potranno anche essere richiesti in forma incrementata nell'arco del periodo di impegno.

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, approvate con Determinazione dirigenziale, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di impegno.

Il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'Arpea e l'Ente delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

#### **5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La gestione delle domande, a partire dalla loro predisposizione, avviene in modalità informatizzata.

Nel caso del presente bando trattasi di domande di pagamento.

##### **5.1 Iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte ed abilitazione alla compilazione delle domande**

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, e altre norme nazionali (DPR n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 (art. 28, sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 9/2007) la Regione Piemonte ha istituito l'Anagrafe agricola unica del Piemonte, che costituisce la componente centrale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

Per la presentazione di una domanda di aiuto/pagamento è necessario che il soggetto interessato abbia effettuato preventivamente ed aver ottenuto due operazioni:

- iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte.

In proposito si sottolinea che:

- l'iscrizione e l'abilitazione sono operazioni distinte che possono essere effettuate in momenti diversi, tenendo però in considerazione che la compilazione della domanda di aiuto non è possibile in mancanza dell'iscrizione nell'Anagrafe agricola;
- poiché le procedure d'iscrizione e di abilitazione possono richiedere alcuni giorni per il loro completamento, è consigliabile provvedere con anticipo alla loro effettuazione.

Pertanto, la presentazione di una domanda di aiuto/pagamento per gli interventi previsti da un apposito bando comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di una posizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del fascicolo aziendale.

#### a) Iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte

L'iscrizione nell'Anagrafe agricola del Piemonte equivale alla creazione di una posizione anagrafica, identificata dal codice fiscale, a nome di una persona fisica o giuridica potenzialmente beneficiaria di aiuto.

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento nell'ambito di un bando, ma non siano ancora iscritti dovranno procedere in base alle modalità indicate di seguito.

Come indicato al punto 1 della "Guida alla compilazione della domanda d'iscrizione in Anagrafe agricola e delle richieste di variazione e cessazione", approvata con D.D. (determinazione dirigenziale) n. 915 del 31 ottobre 2008 e consultabile all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm), le aziende agricole dovranno rivolgersi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (C.A.A.), che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte. Il servizio è svolto a titolo gratuito, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Il rappresentante legale dell'azienda dovrà recarsi presso un C.A.A., scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei C.A.A. sono consultabili all'indirizzo [http://www.arpea.piemonte.it/organismi\\_delegati\\_recapiti.shtml](http://www.arpea.piemonte.it/organismi_delegati_recapiti.shtml)

#### b) Abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione on line

Il richiedente, cioè la persona fisica o il rappresentante legale dell'azienda che si è iscritta in Anagrafe, deve ottenere l'abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte (registrazione) soltanto nel caso in cui decida di compilare la domanda di aiuto/pagamento senza rivolgersi ad un centro autorizzato di assistenza agricola (C.A.A.). Tale modalità di compilazione è illustrata alla lettera b) del paragrafo successivo.

### **5.2 Modalità di compilazione delle domande on line**

Le domande dovranno essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità.

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento :

- a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione al portale della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar\\_sistpiem/indexsistp.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm) cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale

Sistemapiemonte:  
[http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar\\_sistpiem/sistp\\_gestamm.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm)

In entrambi i casi, a conclusione della procedura di compilazione, le domande compilate in modo completo dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande sottoscritte dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire all'Ente delegato competente per territorio entro la data di cui al successivo paragrafo.

### 5.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

- la maggior parte della superficie oggetto di impegno nel caso delle azioni 214.1, 214.2 e 214.9;
- il centro aziendale (U.T.E. principale) nel caso dell'azione 214.8.

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande agli Enti delegati è stabilito **al 15 maggio 2009**.

Tuttavia, ai sensi degli articoli 15 e 20 del reg. CE 796/2004, entro il 1° giugno 2009 potranno essere presentate con un nuovo invio telematico, senza l'applicazione di penalità, domande di modifica delle domande già trasmesse (in conseguenza di eventuali variazioni colturali, errori di compilazione, ecc.).

Fino al 9 giugno 2009 le domande di modifica verranno considerate ugualmente ricevibili con una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione rispetto alla scadenza.

Sia la domanda originaria che quella modificata restano tracciate a sistema.

I dati dell'ultima domanda pervenuta dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli Enti delegati nel corso dell'istruttoria.

La domanda di modifica va compilata, stampata in copia cartacea, sottoscritta e presentata secondo le modalità già indicate al par. precedente.

Gli Enti delegati potranno in fase di istruttoria delle domande o in fase di controllo richiedere copia autentica della domanda sottoscritta dal beneficiario e detenuta presso il CAA mandatario.

Gli Enti delegati potranno richiedere, inoltre, qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

#### **5.4 Presentazione tardiva**

Secondo quanto stabilito dall'art. 21 del reg. CE 796/2004 verrà applicata una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione rispetto alla scadenza.

Le domande che non siano state trasmesse entro il 9 giugno 2009 (25 giorni di calendario successivi alla scadenza) verranno considerate irricevibili.

#### **5.5 Revoca totale o parziale delle domande**

A tal proposito si richiama l'art. 22 del reg. 796/2004.

#### **5.6 Rigetto delle domande**

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato.

#### **5.7 Situazione delle domande presentate**

Il sistema informativo consentirà all'Assessorato Agricoltura della Regione, agli Enti delegati e all'ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate. Altri dati potranno essere richiesti agli Enti delegati da parte dell'ARPEA o dell'Assessorato agricoltura, tutela della fauna e della flora, anche a seguito di richieste di Organismi nazionali o comunitari.

### **6. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR**

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti all'azione che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, non potranno, inoltre, beneficiare degli aiuti previsti i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità verrà accertata tramite il DURC.;
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti in materia di quote latte;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;

- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

La regolarità della situazione del richiedente rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

## **7. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO (O RIDUZIONI DEL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI**

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. CE 1975/06, concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Nel caso di difformità riscontrate tra le superfici e/o le UBA dichiarate vengono applicati rispettivamente gli articoli 16 e 17 del reg. 1975/06 che rimandano agli articoli 50, 51, 53 e 57, 59, 60 del reg. 796/2004.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati dettata a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 1205 del 20/03/2008 e dagli atti di recepimento regionale.

Il PSR prevede, per le azioni 214.1 e 214.2 ed in riferimento a ciascun gruppo di colture (aventi il medesimo premio unitario), che sia applicato un livello di premio ridotto nei confronti della superficie che oltrepassa una determinata soglia (ad es. oltre i 15 ettari per le "colture annuali"). Qualora un'inadempienza e la conseguente riduzione o esclusione di premio siano riferite a singole colture o a determinate superfici, il premio relativo a tali colture o superfici, sul quale dovrà essere applicata la penalità prevista, viene calcolato moltiplicando la superficie interessata per il premio medio spettante al relativo gruppo di colture nell'ambito della domanda in questione.

## **8. CESSIONE PARZIALE O TOTALE DELL'AZIENDA NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DI UN IMPEGNO**

### **8.1 Eventuale restituzione del premio percepito**

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto è tenuto a restituire con i relativi interessi il sostegno già percepito in riferimento alle superfici ed ai capi trasferiti durante il periodo di impegno senza prosecuzione degli impegni, ad eccezione dei casi indicati nel paragrafo 9.

### **8.2 Requisiti del subentrante per l'azione 214.1**

Nel caso dell'azione 214.1, la DGR n. 59-5652 del 2/04/2007 di approvazione del bando ha stabilito che, a eccezione della zona montana, il richiedente per poter accedere agli aiuti dovesse possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale e l'iscrizione all'INPS. Qualora durante il periodo di impegno i terreni vengano trasferiti ad altro conduttore, i requisiti che il subentrante deve soddisfare variano a seconda che il subentro sia totale o parziale.



- a) In caso di subentro totale ("cambio di beneficiario") il subentrante deve essere in possesso dei medesimi requisiti del cedente che ha aderito all'azione nel 2007.

Analogamente a quanto previsto per le domande di adesione del 2007, gli imprenditori agricoli professionali che presentano domanda di subentro totale, qualora abbiano fatto richiesta di iscrizione all'INPS e non abbiano ancora ricevuto risposta, possono allegare copia di tale richiesta alla domanda di cambio beneficiario, con l'impegno a comunicare il numero di iscrizione entro il 30 ottobre dell'anno di subentro.

Per le eventuali superfici aggiuntive, cioè non facenti parte nell'anno precedente della SAU di alcun beneficiario aderente all'azione, il subentrante totale potrà ricevere il premio fino alle soglie massime precisate nel paragrafo 10, differenziate in funzione dell'anno di impegno in cui si verificano.

- b) In caso di subentro parziale il subentrante potrà non essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale iscritto all'INPS, anche al di fuori della zona montana, ma gli si potrà riconoscere soltanto il premio corrispondente alle superfici già oggetto di impegno che gli sono state trasferite.

Il subentrante, in ogni caso, è tenuto ad applicare gli impegni dell'azione non soltanto sulle particelle cedute dal precedente beneficiario, ma sull'intera SAU della propria azienda.

## **9. DIMINUZIONI DI SUPERFICIE AMMISSIBILI**

Come indicato al paragrafo precedente, la regola generale prevede che, in caso di trasferimento dei terreni, il beneficiario debba restituire i premi percepiti per le superfici sulle quali il subentrante non abbia mantenuto gli impegni per gli anni rimanenti del periodo di impegno. La normativa comunitaria e il PSR, tuttavia, prevedono che la restituzione non sia dovuta nei casi di seguito richiamati.

La restituzione non è dovuta nel caso in cui la riduzione o l'interruzione dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. CE 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è il beneficiario è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta, inoltre, nel caso in cui la somma delle superfici ammissibili sulle quali l'impegno si è interrotto (al netto di eventuali riduzioni per ragioni di forza maggiore) non superi, nell'arco del periodo di impegno, il 10% della superficie ammissibile del primo anno o, per le azioni 214.1 e 214.2, il 10% della SAU accertata del primo anno.

## **10. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI**

Ai sensi dell'art. 45 del reg. CE n. 1974/2006, durante il periodo di impegno è possibile autorizzare per gli anni rimanenti un'estensione degli impegni a nuove superfici, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'estensione sia di indubbio vantaggio per la misura;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalle dimensioni della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Per le domande di pagamento di cui al presente bando verranno applicati i seguenti criteri, articolati in funzione dei parametri sopra indicati. A proposito della natura degli impegni, in particolare, si tiene conto del fatto che le azioni 214.1 e 214.2 richiedono l'applicazione degli impegni all'intera SAU aziendale.

### **1. Azioni 214.1 e 214.2**

<i>Anno di impegno</i>	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte nell'anno precedente della SAU aziendale di alcun beneficiario aderente all'azione:</i>
2009 (terzo anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SAU aziendale accertata del 2008.
2010 (quarto anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della SAU aziendale accertata del 2008.
2011 (quinto anno)	Le superfici aggiuntive non sono ammissibili a premio.

Gli impegni devono essere comunque applicati fino al termine del periodo di impegno sull'intera SAU aziendale, comprese le superfici aggiuntive (anche per l'eventuale quota non ammissibile premio).

### **2. Azione 214.9**

<i>Anno di impegno</i>	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente:</i>
2009 (secondo anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della superficie ammissibile a premio nel 2008.
2010 (terzo anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 20% della superficie ammissibile a premio nel 2008. (1)
2011 (quarto anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 5% della superficie ammissibile a premio nel 2008. (1)
2012 (quinto anno)	Le superfici aggiuntive non sono ammissibili a premio

(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della superficie ammissibile a premio nel 2009.

## **11. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura e tra le Aree A, B, C e D valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

La realizzazione degli interventi delle azioni agroambientali è possibile in tutto il territorio regionale, tranne i casi esplicitamente previsti nella trattazione delle azioni.

Non verranno finanziate superfici al di fuori della regione Piemonte. Fanno eccezione le aziende aventi il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte e parte dei terreni in altra Regione che abbiano aderito ad azioni agroambientali del PSR del Piemonte in cui è fatto obbligo di sottoporre ad impegno tutta la SAU.

## **12. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**

Secondo il disposto della Legge 241/90 e s.m. gli Enti Delegati nei provvedimenti indirizzati alle aziende indicano l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R.17/99 contro i provvedimenti adottati dalle Province o dalle Comunità montane non è possibile la presentazione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame alla Regione o all'ARPEA.

## **13. FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE**

### Comunicazioni, aggiornamenti e rettifiche delle domande

Qualora il beneficiario, dopo l'avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, deve darne immediata comunicazione all'Ente delegato che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Vanno notificate agli Enti competenti le modifiche intervenute dopo la presentazione delle domande, entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo.

Le modifiche o rettifiche che potrebbero rendersi necessarie dovranno essere presentate informaticamente secondo le modalità di cui all'art. 15 del Reg. (CE) n. 796/2004 fino al 9 giugno (con una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla scadenza del 1° giugno, data utile per la presentazione delle domande di modifica).

Altrimenti potrà essere fatto ricorso all'art. 22 del reg. CE 796/2004.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

## **II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI**

Le disposizioni relative alle azioni, di seguito allegate, richiamano le disposizioni del PSR, dei bandi e delle disposizioni degli anni precedenti e forniscono puntualizzazioni in merito alla gestione delle domande di pagamento.

Laddove necessario vengono fornite, inoltre, precisazioni circa gli impegni specifici delle azioni.

## **AZIONE 214.1 “APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA” (P)<sup>1</sup>**

### **1. BENEFICIARI**

- Imprenditori agricoli singoli o associati che nell'anno 2007, in quanto rispondevano alla condizione di aver mantenuto nel 2006 gli impegni relativi all'azione F1 o F2 del PSR 2000-2006 e soddisfacevano i criteri di ammissibilità, hanno potuto aderire all'apertura condizionata dell'azione 214.1 ai sensi della DGR n. 59-5652 del 02/04/2007, successivamente adeguata alle condizioni del PSR approvato il 19/11/2007 con la DGR n. 54-8664 del 21/04/2008.
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano totalmente o parzialmente nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso ai sensi dell'azione in oggetto.

### **2. DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni hanno durata quinquennale.

### **3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

La mancata presentazione della domanda oltre il ritardo ammissibile, i cui termini sono specificati nella parte generale, comporta la decadenza della medesima domanda in relazione all'intero periodo di impegno, a partire dal 2007.

### **4. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE**

#### 4.1 Norme tecniche per l'azione 214.1

Per l'azione 214.1 le Norme tecniche di produzione integrata da adottare sono quelle vigenti, con gli aggiornamenti che il Settore Fitosanitario Regionale approverà di volta in volta nel corso del quinquennio.

Tali documenti sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/agri/set\\_fitosanit/fitopatologia/misure/disciplinari.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/misure/disciplinari.htm)

#### 4.2 Apporto di concimi azotati

Si rammenta il criterio ammesso previsto dal PSR che impone la riduzione del 30% degli apporti di fertilizzanti azotati.

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite per la fertilizzazione, come per ogni altro aspetto disciplinato dalle Norme tecniche, comporta l'applicazione della normativa sulle riduzioni o esclusioni di premio conseguenti alle violazioni di impegni nell'ambito dello sviluppo rurale, comprese le disposizioni applicative regionali.

---

<sup>1</sup> (P) rappresenta l'abbreviazione di “Prosecuzione domande” e contrassegna in modo univoco, in particolare nel sistema informativo, l'adesione all'azione prescelta in riferimento al presente bando.

## 5. IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

Nella campagna 2008 è stata consentita l'adesione facoltativa agli impegni aggiuntivi previsti dal PSR 2007- 2013.

Essi hanno riguardato:

- coltivazione di erbai intercalari per la copertura autunno-invernale del terreno;
- interventi a favore della biodiversità nelle risaie, distinti nelle 2 tipologie:
  - riduzione programmata delle asciutte,
  - mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato nei frutteti e nei vigneti, differenziato per .
  - frutteti di pianura;
  - frutteti e vigneti di collina;
- manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti.

Per quanto riguarda gli interventi a favore della biodiversità nelle risaie, che lo scorso anno rappresentavano un impegno facoltativo dell'azione 214.1, nel 2009 non è possibile proseguire in tale ambito l'impegno intrapreso, ma deve essere presentata un'apposita domanda di prosecuzione relativa all'azione 214.9. Poiché gli interventi a favore della biodiversità nelle risaie devono avere durata quinquennale, dopo il primo anno di applicazione sotto forma di impegno aggiuntivo è fatto obbligo di compiere a partire dal 2009 i rimanenti 4 anni di impegno nell'ambito dell'azione 214.9, come indicato nella parte del presente documento specificamente dedicata a tale azione.

Con le disposizioni applicative fissate dalla Direzione regionale 11 - Agricoltura (D.D. n. 265 del 28 aprile 2008 e s.m.i ) è stato stabilito che la superficie aziendale interessata dagli impegni aggiuntivi potesse essere inferiore alla totalità della superficie oggetto dell'azione.

Dal 2009 l'estensione delle superfici dei seguenti impegni aggiuntivi non viene consentita e non viene considerata a premio:

- coltivazione di erbai intercalari per la copertura autunno-invernale del terreno;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato nei frutteti e nei vigneti, differenziato per .
  - frutteti di pianura;
  - frutteti e vigneti di collina;
- manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti.

Agli agricoltori di cui al presente bando non vengono consentite, inoltre, nuove adesioni agli impegni aggiuntivi, in considerazione del fatto che tali ulteriori impegni potrebbero essere svolti solo per un periodo di 3 anni.

## 6. TRASFORMAZIONE DI IMPEGNO DALL'AZIONE 214.1 ALL'AZIONE 214.2

Viene autorizzata la trasformazione dell'impegno assunto nel 2007 sulle superfici aziendali ai sensi dell'azione 214.1 in un impegno ai sensi dell'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica).

Tale trasformazione di un impegno in corso di esecuzione può essere concessa in quanto rispondente alle condizioni poste dal par. 11 dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006, ossia:

- comporta indubbi vantaggi per l'ambiente;
- l'impegno esistente risulta sostanzialmente rafforzato;
- entrambi gli impegni figurano nel programma di sviluppo rurale approvato.

L'impegno risultante dalla trasformazione dura gli anni restanti al compimento del quinquennio, mantenendo il riferimento alla domanda originaria.

## **7. PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **7.1 Assistenza tecnica**

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica per le domande dell'azione 214.1 devono essere presentati entro le ore 12.00 del 29 maggio 2009 ai medesimi Enti delegati cui sono state presentate le domande, indicando i nominativi dei tecnici specialistici e di base e le relative aziende assistite.

In occasione dei controlli a campione, gli Enti delegati effettueranno il monitoraggio del servizio di assistenza tecnica fornito alle aziende agricole.

### **7.2 Prelievi di campioni per l'effettuazione delle analisi residui**

In almeno un terzo delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettueranno, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di terreno o di parti vegetali da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

In caso di irregolarità verranno attribuite le penalità derivanti dalle norme nazionali ed applicative regionali.

## **AZIONE 214. 2 “APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA” (P)<sup>1</sup>**

### **1. BENEFICIARI**

- Imprenditori agricoli singoli o associati che nell'anno 2007, in quanto rispondevano alla condizione di aver mantenuto nel 2006 gli impegni relativi all'azione F1 o F2 del PSR 2000-2006 e soddisfacevano i criteri di ammissibilità, hanno potuto aderire all'apertura condizionata dell'azione 214.2 ai sensi della DGR n. 59-5652 del 02/04/2007, successivamente adeguata alle condizioni del PSR approvato il 19/11/2007 con la **DGR** n. 54-8664 del 21/04/2008.
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano totalmente o parzialmente nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso ai sensi dell'azione in oggetto.

### **2. DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni hanno durata quinquennale.

### **3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

La mancata presentazione della domanda oltre il ritardo ammissibile, i cui termini sono specificati nella parte generale, comporta la decadenza della medesima domanda in relazione all'intero periodo di impegno, a partire dal 2007.

### **4. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE**

#### 4.1 Adesione su tutta la SAU

Si rammenta il rispetto degli impegni assunti sulla totalità della superficie agricola utilizzata, tranne le eccezioni consentite dal PSR.

#### 4.2 Commercializzazione della produzione

Con la versione di aggiornamento 2008 del PSR, approvata dalla Commissione con nota n. D(7334) in data 12.03.2009, è stata soppressa la frase che demandava ai bandi la possibilità di stabilire che il prodotto ottenuto dalla coltivazione biologica dovesse essere commercializzato con riconoscimento biologico in una percentuale stabilita dal bando stesso.

Pertanto gli agricoltori, per tutti gli anni del periodo di impegno, non sono tenuti a dare dimostrazione della quantità di prodotto commercializzato con certificazione biologica<sup>1</sup>.

La mancata osservanza delle prescrizioni relative all'azione comporta l'applicazione della normativa sulle riduzioni o esclusioni di premio conseguenti alle violazioni di impegni nell'ambito dello sviluppo rurale, comprese le disposizioni applicative regionali.

---

<sup>1</sup> (P) rappresenta l'abbreviazione di “Prosecuzione domande” e contrassegna in modo univoco, in particolare nel sistema informativo, l'adesione all'azione prescelta in riferimento al presente bando.

## 5. IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

Nella campagna 2008 è stata consentita l'adesione facoltativa agli impegni aggiuntivi previsti dal PSR 2007- 2013.

Essi hanno riguardato:

- interventi a favore della biodiversità nelle risaie, distinti nelle 2 tipologie:
  - riduzione programmata delle asciutte,
  - mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato nei frutteti e nei vigneti, differenziato per .
  - frutteti di pianura;
  - frutteti e vigneti di collina;
- manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti;
- zootecnia biologica ("superfici destinate all'alimentazione animale").

Per quanto riguarda gli interventi a favore della biodiversità nelle risaie, che lo scorso anno rappresentavano un impegno aggiuntivo dell'azione 214.2, nel 2009 non è possibile proseguire in tale ambito l'impegno intrapreso, ma deve essere presentata un'apposita domanda di prosecuzione relativa all'azione 214.9. Poiché gli interventi a favore della biodiversità nelle risaie devono avere durata quinquennale, dopo il primo anno di applicazione sotto forma di impegno aggiuntivo è fatto obbligo di compiere a partire dal 2009 i rimanenti 4 anni di impegno nell'ambito dell'azione 214.9, come indicato nella parte del presente documento specificamente dedicata a tale azione.

Con le disposizioni applicative fissate dalla Direzione regionale 11 - Agricoltura (D.D. n. 265 del 28 aprile 2008 e s.m.i ) è stato stabilito che la superficie aziendale interessata dagli impegni aggiuntivi potesse essere inferiore alla totalità della superficie oggetto dell'azione.

Dal 2009 l'estensione delle superfici dei seguenti impegni aggiuntivi non viene consentita e non viene considerata a premio:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato nei frutteti e nei vigneti, differenziato per .
  - frutteti di pianura;
  - frutteti e vigneti di collina;
- manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti;
- premi legati alle superfici destinate all'alimentazione animale.

Agli agricoltori di cui al presente bando non vengono consentite, inoltre, nuove adesioni agli impegni aggiuntivi, in considerazione del fatto che tali ulteriori impegni potrebbero essere svolti solo per un periodo di 3 anni.

## 6. TRASFORMAZIONE DI IMPEGNO DALL'AZIONE 214.1 ALL'AZIONE 214.2

Viene autorizzata la trasformazione dell'impegno assunto nel 2007 sulle superfici aziendali ai sensi dell'azione 214.1 in un impegno ai sensi dell'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica).

Tale trasformazione di un impegno in corso di esecuzione può essere concessa in quanto rispondente alle condizioni poste dal par. 11 dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006, ossia:

- comporta indubbi vantaggi per l'ambiente;
- l'impegno esistente risulta sostanzialmente rafforzato;
- entrambi gli impegni figurano nel programma di sviluppo rurale approvato.



L'impegno risultante dalla trasformazione dura gli anni restanti al compimento del quinquennio, mantenendo il riferimento alla domanda originaria.

## **7- PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **Prelievo campioni per l'effettuazione dell'analisi dei residui**

In almeno un terzo delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettueranno, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di terreno o di parti vegetali da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

In caso di irregolarità verranno attribuite le penalità derivanti dalle norme nazionali ed applicative regionali.

## **AZIONE 214.8/1 “CONSERVAZIONE DELLE RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO” (P)<sup>1</sup>**

### **1. BENEFICIARI**

- Allevatori di capi appartenenti alle razze oggetto del sostegno che abbiano presentato domanda di aiuto nel 2007 o nel 2008
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano nell'allevamento di capi oggetto di impegni in corso ai sensi dell'azione.

### **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Valgono le disposizioni del PSR 2007-2013 e quelle stabilite per le domande di pagamento dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 51-8661 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24/04/2008), adeguate per quanto concerne l'importo concedibile per Unità di Bestiame Adulto di cui al punto 6.

### **3. DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni hanno durata quinquennale.

### **4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

La mancata presentazione della domanda oltre il ritardo ammissibile, i cui termini sono specificati nella parte generale, comporta la decadenza della medesima domanda in relazione all'intero periodo di impegno.

### **5. AUMENTO DEL N° DI UBA RISPETTO ALLA DOMANDA 2008**

Viene consentito l'aumento del n° di U.B.A. della razza (o delle razze) oggetto di impegno nell'anno precedente ed è ritenuto ammissibile a pagamento.

### **6. ENTITA' DEI PREMI**

L'importo concedibile è pari a 200 euro per U.B.A.

### **7 - PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **Monitoraggio dei criteri di selezione applicati**

A carico delle domande di pagamento 2009 relative agli impegni assunti nel 2007 (3° anno di impegno) verrà effettuata una rilevazione per accertare se i capi dichiarati hanno subito una variazione in aumento (o almeno il mantenimento) rispetto ai capi dichiarati il 1° anno.

---

<sup>1</sup> (P) rappresenta l'abbreviazione di “Prosecuzione domande” e contrassegna in modo univoco, in particolare nel sistema informativo, l'adesione all'azione prescelta in riferimento al presente bando

**AZIONE 214.9 “ INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA’ NELLE RISAIE” (P)<sup>1</sup>**  
**214.9.1 “Sospensione anticipata delle asciutte”,**  
**214.9.2 “Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte”**

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28/11/2007, annoverava gli interventi a favore della biodiversità nelle risaie tra gli impegni aggiuntivi nell'ambito delle azioni 214.1 (*Applicazione delle tecniche di produzione integrata*) e 214.2 (*Applicazione delle tecniche di produzione biologica*).

Gli interventi in questione sono stati attivati, insieme agli altri impegni aggiuntivi delle azioni sopra indicate, con la DGR n. 52-8662 del 21.04.2008 e con le disposizioni della DD 265 del 28 aprile 2008 e s.m.i.

Nel corso del 2008 si è evidenziata l'opportunità di consentire l'applicazione degli interventi a favore della biodiversità anche ai risicoltori non aderenti alle azioni 214.1 e 214.2. La Regione Piemonte ha quindi proposto alla Commissione Europea una riformulazione di tali interventi nell'intento di renderli autonomi e di ampliarne in tal modo l'ambito di applicazione.

Con DGR n. 2-9977 del 5 novembre 2008 la Regione Piemonte ha quindi adottato una nuova versione del PSR, approvata dalla Commissione Europea con nota n. D(7334) in data 12 marzo 2009, per tener conto di questa e di altre necessità di modifica. Gli impegni relativi alla biodiversità nelle risaie, ora compresi nell'azione 214.9, coincidono con quelli precedentemente previsti come impegni facoltativi nell'ambito delle azioni 214.1 e 214.2.

E' pertanto possibile riconoscere come primo anno di impegno per l'azione 214.9 le domande presentate nel 2008 sotto forma di impegni facoltativi delle azioni 214.1 o 214.2, per la tipologia 1 (Sospensione anticipata delle asciutte), per la tipologia 2 (Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte) o per entrambe, con l'obbligo di proseguire gli interventi già avviati per i quattro anni rimanenti del periodo di impegno originario.

## **1. BENEFICIARI**

- Imprenditori agricoli singoli o associati che nell'anno 2008 hanno aderito ai corrispondenti impegni facoltativi delle azioni 214.1 o 214.2, secondo le condizioni ed i criteri di ammissibilità previsti dalla DGR n. 59-5652 del 02/04/2007( e s.m.i.) e della DGR n. 52-8662 del 21.04.2008.
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano nella conduzione di terreni con impegni in corso relativi alla biodiversità nelle risaie, assunti nel 2008 sotto forma di impegni facoltativi nell'ambito delle azioni 214.1 o 214.2.

## **2. DURATA**

Gli impegni hanno durata complessiva quinquennale, considerando valido il 2008 come primo anno di impegno già svolto.

---

<sup>1</sup> (P) rappresenta l'abbreviazione di “Prosecuzione domande” e contrassegna in modo univoco, in particolare nel sistema informativo, l'adesione all'azione prescelta in riferimento al presente bando.

### 3. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale, limitatamente alle superfici interessate dalla coltura del riso.

### 4. ADESIONE ALL'AZIONE 214.9 DA PARTE DI AGRICOLTORI ADERENTI NEL 2008 AL CORRISPONDENTE IMPEGNO AGGIUNTIVO DELLE AZIONI 214.1 E 214.2

Gli agricoltori già aderenti ad almeno uno dei due interventi a favore della biodiversità delle risaie, assunti nel 2008 come impegni aggiuntivi delle azioni 214.1 o 214.2, devono presentare domanda per la prosecuzione degli interventi intrapresi per altri 4 anni nell'ambito dell'azione 214.9.

Come riferimento informatico della domanda dell'anno precedente dovrà essere indicato il n° della domanda 214.1 o 214.2 della campagna 2008 a cui era collegato l'impegno aggiuntivo.

Per i beneficiari di cui al presente paragrafo la mancata presentazione della domanda 2009 ai sensi dell'azione 214.9 comporta la decadenza della domanda di adesione all'impegno aggiuntivo di cui trattasi e la restituzione dell'eventuale pagamento percepito per l'anno 2008.

Gli imprenditori agricoli che nel 2008 hanno aderito ad una sola tipologia di intervento dell'impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2 se intendono aderire anche all'altra tipologia devono presentare, oltre alla domanda di prosecuzione della tipologia in corso di impegno riferita al presente bando, una domanda di adesione all'altra tipologia in riferimento al bando per la presentazione di nuove domande.

### 5. IMPEGNI

Sono previste due tipologie di intervento, attuabili sia congiuntamente che indipendentemente l'una dall'altra:

- 1) sospensione anticipata delle asciutte;
- 2) mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte.

#### **Tipologia 1) Impegni relativi alla sospensione anticipata delle asciutte**

L'adesione all'intervento comporta l'impegno a sospendere in anticipo le asciutte mantenendo successivamente una sommersione ininterrotta della camera di risaia, con livello dell'acqua costante fino all'ultimo definitivo prosciugamento in prossimità della raccolta. Tale sommersione deve essere praticata almeno a partire da una data compresa nella prima metà di giugno, fissata annualmente dalla Regione anche in riferimento alle condizioni stagionali e a eventuali differenziazioni territoriali.

A partire da tale data dovrà essere mantenuta una sommersione ininterrotta, con mantenimento di un livello dell'acqua costante fino all'asciutta finale in prossimità della raccolta.

Qualora ciò sia giustificato dall'andamento stagionale avverso, il Settore Fitosanitario regionale potrà fissare per l'anno in questione una data successiva al 15 giugno a partire dalla quale dovrà essere mantenuta la sommersione ininterrotta. In caso di carenze idriche che impongano l'effettuazione di un'asciutta dopo tale data, la risaia non deve più essere sommersa e si possono eseguire soltanto irrigazioni per scorrimento.

## **Tipologia 2) Impegni relativi al mantenimento della sommersione su parte della risaia durante le asciutte**

L'intervento richiede di realizzare solchi che rimangano allagati anche durante le asciutte e di curarne la pulizia e manutenzione. I solchi devono essere realizzati in modo che permangano allagati in modo continuativo, dal momento della prima sommersione fino al prosciugamento definitivo della risaia alla fine del ciclo colturale.

Di seguito vengono fornite disposizioni tecniche dettagliate per l'intervento.

### *Disposizione e lunghezza dei solchi*

In ogni camera il solco in cui sarà mantenuta la sommersione deve essere tracciato lungo il lato in cui è collocata la bocchetta di uscita dell'acqua, per una lunghezza di almeno 100 metri per ettaro di risaia. Se la lunghezza del lato in questione non è sufficiente a soddisfare tale rapporto, il solco si deve prolungare su altri lati assumendo una forma "a U" o "a L". La bocchetta di entrata dell'acqua non deve afferire direttamente al solco per evitare che al momento della sommersione si verifichino smottamenti nelle ripe.

### *Profondità, larghezza e sezione*

Il solco deve essere profondo almeno 40 centimetri e largo almeno 65 cm; in modo che durante le asciutte vi permangano almeno 30 –35 cm di acqua.

Deve essere evitata la sezione "a V" perché facilmente soggetta ad interrimento.

Lo scavo del solco può essere effettuato con i macchinari comunemente utilizzati per la pulizia e la manutenzione dei fossi colatori (escavatrici, draghe e altre tipologie di macchinari sono adatti allo scopo). Qualora si utilizzino affossatori tipo "Maletti" si raccomanda di effettuare scavi doppi, per non ottenere solchi "a V" di larghezza insufficiente.


### *Manutenzione*

Nell'arco della stagione, salvo casi eccezionali (cedimenti consistenti delle sponde, problemi legati alle gallerie delle nutrie, ecc.) il solco non dovrà essere soggetto a rimaneggiamenti o pulizie, che inciderebbero negativamente sulla fauna presente. Si raccomanda inoltre di evitare o limitare l'uso dei disseccanti sulla riva lungo il solco, in modo da lasciare tale ambiente il più possibile indisturbato.

Per mantenere un'adeguata profondità sarà necessario intervenire nel periodo autunnale ed invernale, risistemando lo scavo in modo che sia pronto per la stagione successiva.

### *Solchi secondari*

Oltre al solco che si deve mantenere allagato (solco principale), sulla superficie della risaia devono essere presenti solchi secondari che sfocino trasversalmente in quello principale. Essi servono a favorire il drenaggio dell'acqua con il conseguente trascinarsi degli animali presenti in risaia verso il solco principale al momento delle asciutte. I solchi secondari non dovranno essere profondi, in quanto rappresentano solo un invito per l'acqua verso il solco principale. Essi possono essere realizzati secondo modalità compatibili con le normali lavorazioni delle risaie.



Per entrambe le tipologie di intervento, in caso di monosuccessione di riso gli impegni assunti devono essere osservati sulle medesime particelle sino al termine del periodo di impegno. Qualora il riso venga coltivato in alternanza con altre colture, la superficie oggetto di impegno può ruotare nell'ambito dell'azienda in funzione della rotazione del riso.

## 6. ENTITÀ DEI PREMI

Interventi	Premi annuo
Sospensione anticipata delle asciutte	50 euro/ha
Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte	50 euro/ha

I premi sopra indicati possono essere cumulati fra loro e con i premi degli impegni di base delle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) e con i premi dell'azione 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

## 7. POSSIBILITÀ DI ADERIRE ALLA PROGETTAZIONE COLLETTIVA

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, Il PSR prevede che le singole domande di adesione possano essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, redatti in conformità alle indicazioni regionali.

I progetti collettivi, predisposti anche congiuntamente da soggetti pubblici e privati (es. Enti strumentali della Regione, Enti Parco, Organizzazioni professionali agricole), devono riguardare aziende agricole aderenti all'azione 214.9, coinvolte nel Progetto regionale di contenimento delle zanzare ai sensi della l.r. 75/95 e ricadenti in un areale continuo formato dai territori di almeno 5 comuni contigui. Almeno l'80% di tali comuni deve comprendere terreni oggetto di impegno.

Per la provincia di Torino, in cui la presenza delle risaie è sporadica e puntiforme, la percentuale di comuni comprendenti terreni oggetto di impegno può ridursi fino al 40%.

Saranno ammissibili, inoltre, progetti collettivi riguardanti:

- un solo comune, a condizione che il progetto coinvolga almeno 5 aziende;
- da due a quattro comuni contigui, a condizione che il progetto coinvolga in media almeno 2 aziende per comune.

I progetti collettivi dovranno pervenire entro il 8 maggio 2009 alla Provincia competente per territorio, che dovrà valutarli entro il 30 maggio 2009.

Per la campagna 2009 è prevista, oltre alla prosecuzione degli interventi già avviati, anche la presentazione (in riferimento a un altro bando) di nuove domande di adesione all'azione 214.9, la cui finanziabilità potrà essere determinata in base a una graduatoria predisposta secondo criteri di priorità che comprendono la partecipazione a un progetto collettivo.

Le aziende che proseguono gli impegni già intrapresi possono partecipare a un progetto collettivo insieme con quelle che aderiscono per la prima volta all'azione. Per le domande di prosecuzione la partecipazione al progetto non attribuisce alcun premio aggiuntivo rispetto all'anno precedente e, non essendo stilata nel loro caso alcuna graduatoria, non rappresenta ovviamente motivo di priorità.

ENTE DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	Via Dominioni 4	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra, 7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	V.C.O.	Via Matilde Ceretti 24	28845	DOMODOSSOLA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	VALLI CURONE GRUE OSSONA	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	VAL BORBERA E VALLE SPINTI	P.zza Umberto I, 1	15060	CANTALUPO LIGURE	AL
Comunità Montana	ALTA VAL LEMME ED ALTO OVADESE	P.zza della Repubblica, 6	15060	BOSIO	AL
Comunità Montana	SUOL D'ALERAMO (ex ALTA VALLE ORBA, VALLE ERRO E BORMIDA DI SPIGNO)	Via Negri di Sanfront, 2	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA	Via B. Sella, 258	13867	PRAY BIELLESE	BI
Comunità Montana	VALLE DI MOSSO	Via Mazzini, 3	13825	VALLE MOSSO	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLE VARAITA	P.zza della Vittoria, 40	12020	SAMPEYRE	CN
Comunità Montana	VALLE MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	VALLI MONREGALESI	Via Mondovi Piazza, 1/d	12080	VICOFORTE	CN
Comunità Montana	ALTA VALLE TANARO	Villa Gobbi - Via al Santuario 2	12075	GARESSIO	CN
Comunità Montana	VALLI MONGIA, CEVETTA E LANGA CEBANA	Case Rosse, 1 Loc. S. Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	LANGA DELLE VALLI BELBO, BORMIDA E UZZONE	Via U. Maddalena, 10	12050	TORRE BORMIDA	CN
Comunità Montana	BISALTA	Località Madonna dei Boschi, 76	12016	PEVERAGNO	CN
Comunità Montana	DEI DUE LAGHI	Via Balilla, 22 - Fraz. Sovazza -	28010	ARMENO	NO
Comunità Montana	VAL CERONDA E CASTERNONE	Via Brione, 4	10040	GIVOLETTO	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLE ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VALLE SACRA	Via Santuario di Piova, 6	10080	COLLARETTO CASTELNUOVO	TO
Comunità Montana	ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA	Fraz. Bagni, 20	28862	CRODO	VB
Comunità Montana	VALLE VIGEZZO	Via A. Belcastro Pittore, 1	28857	SANTA MARIA MAGGIORE	VB
Comunità Montana	VALLE ANTRONA	Via Municipio, 6	28841	VIGANELLA	VB
Comunità Montana	MONTE ROSA (o ANZASCA)	Via Monte Rosa, 16	28871	BANNIO ANZINO	VB
Comunità Montana	VALLE OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VB
Comunità Montana	CUSIO-MOTTARONE	Via De Angeli, 35/a	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	DELLO STRONA E BASSO TOCE	Via Roma, 54 - Fraz. Strona	28897	VAL STRONA	VB
Comunità Montana	VALGRANDE	Via per Uncchio 3	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	ALTO VERBANO	C.so Risorgimento, 22 - Fraz. Susello	28823	GHIFFA	VB
Comunità Montana	VALLE CANNOBINA	Strada Statale 631 - Fraz. Lunecco	28825	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB
Comunità Montana	VALSESA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO SESIA	VC